



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. 7° - Sett. 3°  
Set. Motorizzati - Albo  
n. 16.06.2016

Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Amministrativo  
*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VII

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Annotata al Registro Generale in data 15.06.2016 N. 1041</b>	<b>OGGETTO:</b> Assegnazione del lotto n. 121 alla Soc. Cons. C.I.M.A.R. e autorizzazione alla vendita diretta dal proprietario al nuovo assegnatario
<b>N. 110/Sett. VII Data 13/06/2016</b>	

Determinazione che non comporta impegno di spesa

---

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di giugno, nell'ufficio del Settore VII, il Dirigente Dr Santi Di Stefano, ha adottato la seguente determinazione:

**Richiamato:**

- il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale di Ragusa approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2003 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 06/12/2005, n. 95 dell'11.11.2010 e n. 46 dell'1.07.2014
- il bando per la selezione delle imprese ammissibili all'assegnazione delle aree della zona artigianale di Ragusa approvato con Determinazioni Dirigenziali n. 216 e 265 del 9.7.2015 e del 16.07.2015, rispettivamente annotate al registro generale N. 1431 del 15.07.2015 e n. 1659 del 10.08.2015
- la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 17.02.2016 (Ann. Reg. Gen. n. 299 del 22.02.2016) con la quale sono state approvate le graduatorie per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale di Ragusa alle ditte cosiddette "riservatarie", e precisamente la graduatoria delle ditte richiedenti un ulteriore lotto per ampliare quello precedentemente assegnatogli e la graduatoria relativa ai consorzi o cooperative di artigiani per i quali il citato Regolamento prevede rispettivamente la riserva del 50 % e del 10 % della superficie disponibile messa a bando

**Considerato** che nella sopra citata graduatoria relativa ai consorzi o cooperative di artigiani cui è riservato il 10% della superficie disponibile, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento, la Società Cooperativa C.I.M.AR. Area Appalti risulta l'unica ad aver presentato istanza e, pertanto, l'unica utilmente collocata

**Dato atto** che la Commissione Multisettoriale, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 349/Sett. VII del 19.11.2015 (Ann. Reg. Gen. 2403 del 20.11.2015), nell'esaminare l'istanza presentata dalla sopra citata società, ha ritenuto che la stessa rientra nella tipologia delle industrie insalubri di prima classe, attribuendo il relativo punteggio, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale

**Richiamato** il comma 2 dell'art. 10 del Regolamento, secondo cui per le imprese la cui attività è classificata come insalubre di prima categoria dal Ministero della Salute, la scelta dei lotti è limitata alle zone dell'area artigianale distanti almeno 200 metri dalle zone edificate e, in genere, dall'abitato

**Preso atto** che in data 06.04.2016 il Sig. Occhipinti Giovanni, vice presidente della Società C.I.M.AR., delegato dal legale rappresentante della stessa C.I.M.AR., convocato con nota prot. n. 39257 del 29.03.2016, ha scelto il lotto n. 121 della zona artigianale tra quelli messi a bando e distanti almeno 200 metri dalle zone edificate e, in genere, dall'abitato

**Considerato** che, a seguito della scelta del lotto, nella stessa data il Sig. Occhipinti Giovanni, vice presidente della Società C.I.M.AR., ha sottoscritto l'atto di impegno a procedere all'acquisizione della proprietà del lotto n. 121 e, contestualmente, ha versato la somma di € 772,10 pari al 20% del costo del lotto a titolo di caparra confirmatoria ed in acconto, ai sensi degli artt. 10 e 12 del Regolamento

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 249/Sett. VII del 17.09.2014 (Ann. Reg. Gen. n. 1801 del 30.09.2016) con la quale si è proceduto alla revoca dell'assegnazione del lotto n. 121 alla ditta SMR Service srl

**Dato atto** che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 101 del 3 marzo 2015 si è autorizzato il Dirigente del Settore VII a mettere a bando i lotti degli operatori economici che hanno rinunciato alla costruzione dell'opificio ed i lotti revocati per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25 del citato Regolamento (oggi art. 15) per la costruzione dell'opificio

**Dato altresì atto** che, con la citata Deliberazione n. 101 del 3 marzo 2015 la Giunta Municipale ha autorizzato la vendita diretta dei lotti messi a bando da parte dell'attuale proprietario alla ditta che risulterà assegnataria del lotto a seguito dello svolgimento della procedura di selezione

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale n. 216/Sett. VII del 09.07.2015 (Ann. Reg. Gen. n. 1431 del 15.07.2015), di approvazione del bando, è stato stabilito che i nuovi assegnatari acquistino direttamente dagli attuali proprietari i lotti al prezzo di € 3,50/mq di cui € 3,11 da corrispondere ai vecchi assegnatari ed € 0,39/mq, ovvero la differenza tra i due prezzi, da corrispondere al Comune

**Ritenuto** pertanto di autorizzare la vendita diretta tra il precedente assegnatario del lotto 121, SMR Service srl, e la società C.I.M.AR. nuova assegnataria

**Dato atto** che il trasferimento di proprietà sopra citato è subordinato all'osservanza di tutte le condizioni, limiti e prescrizioni di cui al regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali nel testo dell'ultima versione approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 01.07.2014

**Considerato** che, in attuazione di quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 216 del 09.07.2015 (Ann. Reg. Gen. n. 1431 del 15.07.2015) al momento della stipula dell'atto di compravendita, è possibile autorizzare la

Società Cooperativa C.I.M.AR. a restituire alla ditta S.M.R. Service s.l.r. la somma di € 3430,33 , ovvero € 3,11/mq per complessivi 1103 mq

Ritenuto di rimborsare, con successivo atto, alla società Consortile C.I.M.AR. la somma dovuta per la differenza tra la caparra confirmatoria versata al Comune e la somma che la ditta dovrebbe riconoscere al Comune per la differenza del prezzo di acquisto del citato lotto al mq di € 3,50/mq ed € 3,11/mq

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa

Rilevato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate all'art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché all'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia

Visto il successivo art. 65 del citato Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Avvisi pubblici" ai sensi del D. lgs n.33/2013

## DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, qui integralmente richiamate

1. Assegnare alla Società Consortile C.I.M.AR. Area Appalti, il lotto n. 121 di mq 1103, a seguito della sottoscrizione dell'atto di impegno all'acquisto del lotto citato e al versamento della caparra confirmatoria di € 772,10, pari al 20% del costo complessivo dell'area, somma già introitata al capitolo 425.1 del bilancio 2016
2. Autorizzare la ditta SMR Service srl, cui è stata revocata la titolarità del lotto n. 121, a vendere detto lotto di complessivi mq 1103 direttamente alla Società Consortile C.I.M.AR. Area Appalti, alle condizioni, limiti e prescrizioni di cui al regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale nell'ultima versione modificata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 01.07.2014
3. Autorizzare la Società Consortile C.I.M.AR. Area Appalti a corrispondere alla ditta SMR Service srl, in nome e per conto del Comune di Ragusa, il prezzo di acquisto del lotto oggetto di revoca (€ 3,11/mq) pari a € 3430,33
4. Dare atto che con successivo atto si provvederà a rimborsare alla Società Consortile C.I.M.AR. Area Appalti nuova assegnataria del lotto n. 121 di mq 1103, la somma dovuta per la differenza tra la caparra confirmatoria versata al Comune e la somma che la ditta dovrebbe riconoscere al Comune per la differenza del prezzo di acquisto del citato lotto al mq di € 3,50/mq ed € 3,11/mq
5. Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa
6. Pubblicare la presente determinazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti" ai sensi del D. lgs n.33/2013


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Margherita Leonardi

*Margherita Leonardi*

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:

- Ragioneria
- CED per la pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti" (d.lgs. n. 33/2013)


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Margherita Leonardi

*Margherita Leonardi*

Il Dirigente del Settore VII

Dott. Santi Di Stefano



## **SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI**

### **PARERE DI REGOLTITA' CONTABILE**

Ai sensi degli Artt. 147 – bis e 153, comma 5 del D. Lgs 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Regolarità Contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa\_\_\_\_\_

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

17 GIU. 2016

Ragusa\_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salomone Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 GIU. 2016 al 24 GIU. 2016

27 GIU. 2016

Ragusa\_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**